SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe. premesso di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa per il conseguimento della pensione di inabilità ed in subordine, dell'assegno di invalidità, ha chiesto al Giudice di dichiarare il suo diritto alla detta prestazione previdenziale e di condannare l'INPS a corrispondere i ratei maturati a far tempo dalla domanda amministrativa (o da quella successiva eventualmente accertata), oltre accessori e rifusione delle spese di giudizio.
L'INPS si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
Verificata la sussistenza dei requisiti contributivi, espletata CTU medico legale, all'esito della discussione orale la causa è stata decisa all'udienza odierna.
Rileva il Giudice come non si ravvisino le condizioni per la declaratoria del diritto di parte ricorrente al conseguimento delle prestazioni di cui alla Legge 222/84, considerata l'efficacia invalidante dei complesso delle affezioni riscontrate dal CTU nominato, le cui conclusioni medico legali adeguatamente supportate dal contenuto della perizia depositata , possono essere pienamente condivise . Le spese sono compensate salvo quelle di CTU poste a carico dell'INPS.

Roma, 21.1.2001

Il Giudice

IL CANCELLIERE R3